



Regione Siciliana
Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali
Servizio Relazioni Internazionali e Diplomatiche

Prot. n. 9515

Data, 17 Novembre 2014

Oggetto: Report Coordinamento tecnico Infrastrutture, mobilità e Governo del Territorio della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome seduta del 31 Ottobre 2014 ore 10,30 sede di Roma della Regione Veneto via del Tritone,46.

All'Assessore delle Infrastrutture
e Mobilità Giovanni Pizzo
Al Dirig. Gen. Giovanni Arnone
Ai Sigg Dirigenti
LORO SEDI

Presenti alla riunione i dirigenti referenti tecnici delle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Piemonte e Friuli V. Giulia.

Per la Regione Siciliana sono presenti il Dirigente Dott. Carmelo Mandaci e il Dirigente Dott. Calogero Dolcimarcolo

Per la Regione Siciliana presente il Funzionario Direttivo Michele Tumminelli del Dipartimento Affari Extraregionali- Servizio- Relazioni Diplomatiche ed Internazionali –sede di Roma.

Sono stati trattati i seguenti punti:

1 - Tavolo tecnico di coordinamento con il MIT sul tema della revisione della legge

n. 218/03 - Predisposizione proposte regionali di modifica.

Si richiede un ulteriore incontro con il Ministero dei Trasporti avendo preventivamente sottoposto ad altri colleghi e poi alla Commissione le proposte individuate e discusse anche nella riunione del 16 settembre.

1. Rapporto numero conducenti/numero autobus

Le Regioni presenti hanno concordato sulla necessità di prevedere un limite minimo al rapporto numero autisti/n. autobus, al fine di evitare fenomeni quali il lavoro cd. 'in nero', commistione tra attività di TPL e di NCC, utilizzo di autisti senza titolo e non in rapporto diretto con l'azienda, facilitando anche l'attività di verifica da parte degli organi preposti.

Proposta tecnica: il rapporto dovrà corrispondere **almeno al 50%** arrotondato all'unità inferiore, equiparando agli autisti i titolari, i soci amministratori ed i collaboratori familiari di imprese titolari delle autorizzazioni, dotati della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. Nel 50% dovranno essere calcolati pro-quota anche gli autisti assunti con altre tipologie contrattuali come i part-time, a chiamata, pertanto, l'autorizzazione potrà essere concessa 'con riserva', qualora l'impresa dichiari che intende procedere ad assunzioni nel corso dell'anno per periodi limitati, con l'obbligo a carico della stessa di effettuare tempestivamente le relative comunicazioni alla Regione/Comune, che procederanno alle attività di verifica con cadenza almeno biennale decisione rimandata alle singole amministrazioni a procedere anche a verifiche annuali o semestrali.

Qualora dall'attività di verifica risultasse il mancato rispetto del criterio minimo del 50%, si procederà alla sospensione dell'autorizzazione con intimazione ad adeguarsi entro un termine di 30 gg. e poi, in caso di mancato adeguamento, alla revoca.

2. Parco autobus:

Le Regioni presenti hanno concordato sulla necessità di prevedere un parametro relativo alla vetustà degli autobus, scegliendo tra quelli proposti dell'età media, età massima, classe ambientale, percorrenza kilomtrica massima certificata.

Proposta tecnica: adottare il criterio della classe ambientale, che va di pari passo con l'età del mezzo, come da tabella di corrispondenza fornita dal rappresentante della Regione Siciliana.

Si propone di chiedere:

nel caso di avvio dell'attività, quindi prima immissione in circolazione del veicolo o di incremento del parco veicoli, chiedere la penultima classe ambientale rispetto a quella massima vigente;

nel caso di sostituzione di autobus già in disponibilità dell'impresa, chiedere almeno una classe ambientale superiore rispetto a quella del mezzo sostituito, che sia comunque superiore all'EURO-2 o all'EURO-3.

La proposta prevede anche una norma transitoria, che salvaguardi le aziende che già esercitano l'attività e consentire un adeguamento graduale.

Il coordinamento ha stabilito, infine, che la decisione circa l'adozione di una o l'altra classe ambientale è subordinata ad una verifica che si chiede a tutte le Regioni e Prov. autonome **circa la composizione del parco autobus per età e classe ambientale, così da verificare l'impatto che una norma avrebbe sulle aziende.**

2-bis. Divieto per le cooperative sociali

Il coordinamento ha stabilito di introdurre un nuovo punto, che sarà sottoposto all'approvazione delle altre Regioni: adottare il divieto già previsto dalla Regione Veneto e inserito nella proposta di legge della Regione Siciliana di non concedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alle cooperative sociali di tipo A, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle associazioni di volontariato, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 266. La motivazione risiede nelle agevolazioni fiscali di cui godono tali associazioni, che quindi avrebbero un vantaggio competitivo sulle altre aziende, nonché nell'assenza di fini di lucro che le caratterizza.

3. Scuolabus e attività di NCC

La questione è stata posta dalla Regione Abruzzo, la quale ha chiesto che l'attività di trasporto svolta mediante scuolabus sia espressamente inquadrata nella disciplina sul noleggio con conducente. Riguardo questo punto, le Regioni presenti non hanno ritenuto necessario proporre la modifica richiesta.

Pertanto, si chiede alle altre Regioni un parere sull'allegata proposta della Regione Abruzzo.

4. Definizioni riguardanti la sede dell'azienda

Nella riunione del 12 settembre le Regioni hanno chiesto una maggiore univocità dei termini utilizzati, principale organizzazione aziendale, sede legale e operativa. Il MIT si è dichiarato d'accordo con tale necessità e ha assicurato di provvedere in merito.

Proposta tecnica: adottare sia il criterio della sede legale, sia della principale organizzazione aziendale, intendendo per:

- **sede legale:** il luogo, risultante dall'atto costitutivo, dove normalmente è svolta l'attività direttiva, amministrativa e gestionale della società;

- **sede effettiva o amministrativa o principale organizzazione aziendale:** il luogo ove si svolge in concreto l'attività direttiva e amministrativa, qualora sia diverso dalla sede legale, il luogo scelto e stabilmente utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari.

In tal caso, dovrebbe essere specificato che l'azienda che chiede l'autorizzazione a una Regione/Comune, che abbia sede legale in un'altra regione, deve avere la principale organizzazione aziendale all'interno del territorio regionale di quella Regione/Comune.

5. Accesso al REN e scambio di informazioni con i REN regionali.

Il coordinamento ha stabilito di sollecitare il MIT su tale punto ai sensi del punto 1 dell'Intesa della Conferenza Unificata del 25/7/12.

6. Possibilità per i Comuni proprietari di veicoli utilizzati per trasporto di terzi di non iscriversi al REN.

La questione è stata posta dalla Regione Toscana e riguarda la problematica sorta a seguito della nota del 18.09.2013, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato che anche i Comuni che svolgono attività di trasporto pubblico sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) 1071/2009 e devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l'autorizzazione all'esercizio della professione di autotrasportatore, comprovata dall'iscrizione al registro elettronico nazionale (REN).

Si ricorda che il MIT aveva affermato di aver posto un quesito alla Commissione europea su questo punto.

Pertanto, si chiede a tutte le Regioni di comunicare un eventuale interesse alla stessa problematica, meglio illustrata nella nota, ivi allegata, della Regione Toscana.

7. Questione delle sanzioni.

Punto rinviato al prossimo coordinamento tecnico.

Si invitano le Regioni, ad inviare comunque eventuali proposte in merito.

Altri punti di chiusura rinviati

Il coordinamento ha concordato sull'opportunità di discutere, nelle prossime riunioni dei seguenti punti :

- a- questione servizi 'atipici': definizione e opportunità di prevedere criteri parzialmente diversi;
- b- norma di chiusura che disponga la validità della normativa nazionale in caso di mancato adeguamento normativo da parte di una Regione.
- c- norma di chiusura che preveda un periodo transitorio per un adeguamento progressivo e graduale delle aziende già operanti alla nuova normativa.

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento.

Roma, lì 17 Novembre 2014

F.to Il referente
Michele Tumminelli

Visto
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Maria Cristina Stimolo